

COMUNE DI APRICENA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

Assessorato Urbanistica e Territorio

Assessorato Attività Produttive

Assessorato Servizi alla Città



REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

CAPO I – DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento definisce criteri e modalità per l'uso del suolo e del sottosuolo pubblico, delle sedi stradali comunali, di quelle provinciali e nazionali attraversanti l'abitato e di aree di uso pubblico o privato con servitù di pubblico transito, di seguito indicati "suolo pubblico", al fine di mantenerle in perfetto stato di sicurezza ed efficienza, a seguito di lavori che prevedano la loro manomissione e di mantenere un accettabile livello di decoro urbano valorizzando nel contempo, ove impiegabili, i prodotti lapidei locali. In ottemperanza alla Direttiva P.C.M. del 3 marzo 1999 denominata "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", il presente regolamento persegue inoltre l'obiettivo di razionalizzare la posa dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

2. Le disposizioni previste sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), di cui all'art. 3 della predetta direttiva.

3. Costituiscono oggetto di questo regolamento le manomissioni di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici ,riguardanti:

a. l'esecuzione d'interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico;

b. l'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riguardano l'apertura e ripristino di passi carrabili, la modifica e il posizionamento di cordonate, il posizionamento della cartellonistica, l'esecuzione di lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, rifacimento di marciapiedi, etc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

c. la realizzazione di allacci di nuove utenze pubbliche e private alle reti di pubblici servizi;

d. l'apertura e/o posizionamento di cantieri temporanei o mobili su aree pubbliche o private con servitù di pubblico transito.

4. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di qualunque tipo per l'alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque riconducibili ad utenze private, salvo documentate impossibilità a posizionarle diversamente.

5. L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

6. I richiami ai lavori stradali contenuti in contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente integrati e/o sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni o i contratti, pubblici e privati, da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

7. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a. Ufficio competente, l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

b. Soggetto responsabile, il richiedente e intestatario dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, che è individuato nella ditta esecutrice dei lavori o, nel caso di gestori di servizi pubblici, anche nel responsabile unico della struttura;

c. Suolo pubblico, il suolo e il sottosuolo delle sedi stradali comunali, di quelle provinciali e nazionali attraversanti il centro abitato e tutte le aree di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico transito.

Articolo 2 - Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/07/2002, e loro s.m.i., ed alle norme del Codice Civile. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 3 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. L'utilizzazione del suolo pubblico avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.

2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

a. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati:

b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;

c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.

3. Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato al fine di evitare che, salvo quanto previsto all'art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.

5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.

6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto ai punti a., b., c. del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di servizio.

7. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l'uso dell'infrastruttura.

8. Per le finalità stabilite dal presente regolamento, gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione per l'esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all'esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. L'onere a carico del Comune è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture. Tali infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

Articolo 4 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dal Titolo V, è individuato un unico ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico comunale o con servitù di pubblico transito. Tale entità, rappresentato dall'Ufficio manutenzioni, di seguito denominato Ufficio competente, costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con l'Ufficio Servizi alla Città e con il Comando di Polizia Municipale.

2. Ai fini della concessione delle autorizzazioni l'Ufficio competente dovrà richiedere all'Ufficio Servizi alla città ed al Comando di Polizia Municipale un parere preventivo sui suddetti lavori.

3. L'ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.

4. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici o dalle proprie strutture manutentive, sono concesse a titolo gratuito.

5. Per lavori su sede stradale eseguiti da altri Servizi del Comune il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso, il Responsabile del Servizio che ha disposto il lavoro dovrà comunque far rispettare le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria eseguiti dal cantiere comunale. Prima dell'approvazione del progetto definitivo o, per opere di modesta entità, dell'inizio dei lavori, il RUP dovrà ottenere il nulla osta dell'Ufficio competente, concordando le modalità, le caratteristiche tecniche, le prove sui materiali ed i tempi di intervento e rispettando le prescrizioni tecniche esecutive. Ad ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà darne avviso all'Ufficio competente, che dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui le opere non siano ritenute rispondenti alle prescrizioni impartite, il RUP dovrà operarsi per apportare le necessarie modifiche o integrazioni richieste. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni responsabilità per il manifestarsi di situazioni di pericolo o per danni a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui vengano realizzati lavori senza il necessario nulla osta.

Articolo 5 - Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico

1. Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:

a. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas di città per interventi di nuova posa o ampliamento delle condotte, sostituzione, riparazione, manutenzione delle condotte e degli allacciamenti alle utenze pubbliche e private, nonché quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all'art. 1 comma 3 lett. a del presente regolamento;

b. i soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 comma 3 lett. b del presente regolamento.

2. E' titolato a richiedere il permesso di manomissione del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 comma 3 lettera a del presente regolamento, unicamente il soggetto gestore del servizio pubblico stesso e/o la/e ditta/e da esso espressamente delegata/e alla esecuzione dei lavori;

3. L'apertura e/o il posizionamento di cantieri temporanei o mobili nonché la manomissione del suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di allacci di nuove utenze alle reti di pubblici servizi è disciplinata esclusivamente dal Titolo V del presente regolamento.

Articolo 6 - Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso l'Ufficio competente o sul sito web del Comune, è diretta al Sindaco ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. Essa dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

I. i dati anagrafici del richiedente, i riferimenti telefonici e telematici;

II. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;

III. la documentazione progettuale in triplice copia contenente:

a. planimetria in scala adeguata (1:1.000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;

b. le reti tecnologiche presenti;

c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;

d. **caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP, se dovuta;**

e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;

f. particolari costruttivi significativi;

g. gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare nel cantiere;

h. piano di segnaletica del cantiere;

i. idonea documentazione fotografica dell'area interessata dai lavori;

IV. la durata dei lavori;

V. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori o il responsabile dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;

VI. l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;

VII. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, Provincia, ANAS,);

VIII. quant'altro ritenuto necessario dall'Ufficio competente ai fini di una più esatta identificazione dell'intervento.

2. All'istanza deve essere allegata ricevuta del versamento su conto corrente postale n. **12865713**, intestato al Comune di Apricena, Servizio Tesoreria, 71011 – Apricena – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....”- diritti di segreteria, ovvero pagamento in contanti presso l'Ufficio Economato del Servizio Ragioneria, per un importo indicato nell'Allegato B.

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

a. per i soggetti privati:

- 1) la cauzione provvisoria di cui all'art. 13;
- 2) ricevuta del pagamento TOSAP, se dovuta;
- 3) dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal DD.LL.;
- 4) n. 1 marca da bollo ordinaria;
- 5) il DURC della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori.

b. per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi:

- 1) le polizze fideiussorie di cui all'art. 11;
- 2) il nominativo del referente unico di cui all'art. 10 comma 3 lett. d);
- 3) ricevuta del pagamento TOSAP, se dovuta;
- 4) dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal DD.LL.;
- 5) n. 1 marca da bollo ordinaria;
- 6) il DURC della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori.

2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dall'Ufficio competente e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale o fax ovvero mediante posta elettronica certificata; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti all'Ufficio competente prima del ritiro dell'autorizzazione.

3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

4. Quanto previsto dal precedente comma 1 deve essere inoltrato all'Ufficio competente entro quindici giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa.

Articolo 8: Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

- 1.** La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e/o da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 di questo regolamento. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
- 2.** L'ufficio competente effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato di fatto e redigerà apposito verbale. Lo stesso si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
- 3.** La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui all' articolo 6 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
- 4.** Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.
- 5.** A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria l'Ufficio competente rilascerà l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico nel termine di 10 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 7.
- 6.** Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
- 7.** Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.
- 8.** I lavori devono avere inizio entro un anno dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro centoventi giorni dalla data di inizio dei lavori (salvo prescrizioni di termine più breve). L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della autorizzazione.
- 9.** Qualora entro i termini prescritti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione e previa deliberazione di Giunta Municipale.
- 10.** L'autorizzazione dovrà riferirsi espressamente al presente regolamento ed indicare le prescrizioni dei lavori, la durata, le cautele ritenute necessarie.

11. Prima di dare corso ai lavori deve essere dato preavviso scritto di almeno tre giorni (in caso di urgenza – art. 9 - tale termine è derogabile fatte salve tutte le altre prescrizioni) all'Ufficio competente ed al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 9 - Autorizzazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva di cui al comma 3 – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax o per via telematica, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:

- all'Ufficio competente (fax n. 0882/646758);
- al Comando di Polizia Municipale (fax n. 0882/640226).

3. Entro i successivi 3 gg. il soggetto interessato dovrà richiedere l'autorizzazione **formale** consegnando tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

4. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

5. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, **pena la decadenza del diritto di cui al comma 2.**

6. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi e/o opere autorizzate già esistenti sul suolo pubblico e/o per interventi necessari ai fini della pubblica incolumità.

7. L'Ufficio competente, con cadenza trimestrale, provvederà ad effettuare un rendiconto degli interventi effettuati con urgenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI O SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

Articolo 10 - Programmazione degli interventi ed interventi da parte dell'Amministrazione Comunale

- 1.** Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
- 2.** Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 9 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
- 3.** Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la seguente documentazione:
 - a.** piano triennale delle opere previste;
 - b.** programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori;
 - c.** planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
 - d.** indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso;
 - e.** polizze fideiussorie specificate al successivo art. 11 del presente regolamento.
- 4.** La Giunta Municipale può valutare il rilascio di autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui prima.
- 5.** L'aggiornamento dei piani annuali può essere effettuato su base trimestrale.
- 6.** In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa del suolo pubblico, programmati dall'Amministrazione comunale, i soggetti gestori saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti, rinnovare o riparare le proprie reti di servizi.
- 7.** Il Comune informa preventivamente tutti i soggetti gestori interessati dei Piani di Lottizzazione e delle pianificazioni generali ed attuative, dei propri progetti di intervento, di manutenzioni straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione strade; i soggetti gestori potranno eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dall'Amministrazione comunale e della programmazione di cui al comma precedente, il cronoprogramma dei lavori.

8. Qualora per i lavori di cui al precedente comma o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare, manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini preventivamente concordati tra le parti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell'Amministrazione Comunale, i concessionari saranno tenuti al risarcimento.

9. Le spese per i lavori di rimozione, spostamento e modifica di manufatti di cui al comma precedente sono a carico dei soggetti responsabili.

10. Per i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di strade che comportino la realizzazione di scavi o trincee, l'Ufficio competente prevede nei relativi progetti la realizzazione di cavedi multiservizi ovvero cavidotti per il passaggio di cavi e servizi per telecomunicazioni ed infrastrutture digitali e altro. Tale obbligo è prescritto anche per le viabilità realizzate in piani di lottizzazione che poi sono trasferite al Comune. Con specifico atto della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi dall'efficacia del presente Regolamento, viene stabilito il canone che gli utilizzatori pagano per l'usufrutto di cavedi o cavidotti, che comunque restano di proprietà comunale.

Articolo 11 - Polizza fideiussoria

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

2. L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione comunale sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'Allegato B. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 minimo e l'efficacia della stessa sarà biennale. In alternativa, ove il soggetto autorizzato si avvalga di imprese appaltatrici per l'esecuzione dei lavori, che nei confronti del soggetto stesso stipulano polizze assicurative a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi nell'esecuzione dei lavori, le suddette polizze possono considerarsi sostitutive a condizione che esse vengano estese anche alla civica Amministrazione.

5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezzario di cui nell'Allegato B del presente Regolamento alle superfici di ripristino, valutate secondo le modalità di cui all'allegato C.

6. La polizza fideiussoria biennale verrà svincolata alla scadenza previo accertamento da parte dell'Ufficio competente, sentiti l'Ufficio Servizi alla Città e il Comando di Polizia Municipale, che non vi sono stati, nel periodo di validità della stessa, accadimenti che hanno comportato richieste di risarcimento di danni da parte di chiunque nei confronti dell'Amministrazione comunale o danni al patrimonio pubblico, in conseguenza dei lavori.

Articolo 12 - Ripristino definitivo

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro il termine di validità dell'autorizzazione.

2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Ufficio competente l'avvenuta realizzazione del ripristino provvisorio; l'Ufficio competente effettuerà un sopralluogo per la verifica di quanto comunicato e redigerà apposito verbale, nel quale verrà anche indicata la data in cui è possibile procedere al ripristino definitivo.

3. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di differire in tutto o in parte la realizzazione delle superfici di ripristino o, nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo aderiscano a quanto previsto dall'art. 21 di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

Articolo 13 - Cauzione

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. **12865713** intestato al Comune di Apricena, Servizio Tesoreria, 71011 – Apricena – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....” – cauzione provvisoria, ovvero mediante deposito in contanti presso l'Ufficio Economato del Servizio Ragioneria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall'interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all'art. 23.

2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato C.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Articolo 14 - Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 23, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione di cui all'art. 13.

2. Decorsi otto mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

Articolo 15 - Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

1. Nei casi elencati nell'art. 13 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.

2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezzario di cui nell'Allegato B alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all'allegato C.

3. Tutti gli importi saranno rivalutati, con deliberazione di Giunta Comunale, ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2012, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati".

Articolo 16 - Ripristino definitivo

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro il termine ultimo stabilito nell'autorizzazione.

2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Ufficio competente l'avvenuta realizzazione del ripristino provvisorio; l'Ufficio competente effettuerà un sopralluogo per la verifica di quanto comunicato e redigerà apposito verbale, nel quale verrà anche indicata la data in cui è possibile procedere al ripristino definitivo.

3. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di differire in tutto o in parte la realizzazione delle superfici di ripristino o, nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo aderiscano a quanto previsto dall'art. 21, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Articolo 17 - Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Il Comune tramite il Responsabile dei servizi competenti informa preventivamente tutti gli Enti gestori di pubblici servizi interessati dei Piani di Lottizzazione in via di adozione, dei propri progetti d'intervento, di manutenzioni straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione di strade.

2. Qualora gli Enti interessati ad opere di scavo non rappresentino formalmente specifiche esigenze, il Comune procede ad effettuare i propri interventi.

3. Ad eccezione degli allacci di nuove utenze, nei tre anni successivi alla ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico Comunale, non autorizza interventi di scavo su strade oggetto di interventi di manutenzione straordinaria ovvero di nuova costruzione, salvo casi eccezionali e motivati, ed alle seguenti condizioni:

a) Ripristino del manto stradale per l'intera larghezza della carreggiata nel caso in cui lo scavo superi la metà della stessa; la scarificazione e il ripristino dovranno essere effettuati anche per m 2,00 da entrambi i lati dello scavo;

b) Ripristino del manto stradale per l'intera larghezza della carreggiata nel caso di scavi effettuati in senso longitudinale alla sede stradale.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APERTURA E/O POSIZIONAMENTO
DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ED AGLI ALLACCI DI NUOVE UTENZE
ALLE RETI DI PUBBLICI SERVIZI**

Art. 18 – Disciplina dei lavori

- 1. L’apertura e/o il posizionamento di cantieri temporanei o mobili su suolo pubblico nonché le manomissioni di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di allacci di nuove utenze alle reti di pubblici servizi sono disciplinate dal presente titolo.**
- 2. Per l’apertura e/o posizionamento di cantieri temporanei o mobili e per la realizzazione di allacci di nuove utenze alle reti di pubblici servizi, l’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi alla Città.**
- 3. L’apertura e/o il posizionamento di cantieri temporanei o mobili su suolo pubblico nonché le manomissioni di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di allacci di nuove utenze alle reti di pubblici servizi non sono soggetti ad autorizzazione ma semplicemente a preventiva comunicazione da parte dei soggetti interessati (gestori di pubblici servizi e/o ditte appaltatrici da essi delegate nel caso di allacci di utenza, imprese esecutrici nel caso dei cantieri edili). Nella comunicazione devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici dei soggetti interessati, gli estremi del titolo edilizio con il quale sono stati autorizzati i lavori (solo nel caso dei cantieri edili), il nominativo del/i soggetto/i responsabile/i dei lavori, comprensivi di recapito telefonico, fax e/o altri recapiti telematici, e ad essa dovrà essere allegata una planimetria schematica atta ad individuare tutti gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli, nonché la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (ad eccezione degli allacci di nuove utenze) di cui all’Allegato B (fatto salvo quanto previsto in altri accordi e/ convenzioni).**
- 4. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada e dalle norme in materia di segnalazione di cantieri temporanei stradali nonché la verifica delle interferenze con eventuali sottoservizi presenti nell’area interessata dagli interventi, la comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata almeno cinque giorni (feriali) prima all’Ufficio competente, che effettuerà nei tre giorni successivi un sopralluogo per verificare lo stato di consistenza dell’area oggetto dell’occupazione, redigendo apposito verbale. Trascorsi cinque giorni dalla comunicazione senza che l’Ufficio competente abbia opposto motivi ostativi i soggetti interessati procedono alla esecuzione delle opere.**
- 5. La comunicazione di fine lavori e di rimozione del cantiere dovrà essere inviata all’Ufficio competente, che effettuerà nei cinque giorni (feriali) successivi un sopralluogo per verificare lo stato di fatto dell’area interessata, redigendo apposito verbale. I soggetti interessati hanno facoltà di inviare in allegato alla comunicazione di fine lavori anche una documentazione fotografica certificata dello stato dei luoghi a fine lavori. In mancanza di comunicazioni da parte dell’Ufficio competente nei quindici giorni (feriali) successivi alla comunicazione di fine lavori, questi si intenderanno collaudati positivamente fermo restando la responsabilità sui vizi occulti e quella sulla garanzia delle opere stabilita dal codice civile.**
- 6. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, in caso di accertamento di danni alle aree oggetto di occupazione conseguenti ai lavori, l’Ufficio competente annoterà gli stessi nel verbale di sopralluogo ed invierà successivamente relativa contestazione della infrazione ai fini del ripristino dello stato ex-ante con spese a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione.**

7. In caso di mancato accertamento da parte dell'Ufficio competente nei quindici giorni (feriali) successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori, l'area oggetto dell'occupazione si intenderà collaudata. In tal caso farà fede la documentazione fotografica inviata dal responsabile dei lavori.

8. Per l'apertura e/o posizionamento di cantieri temporanei o mobili su suolo pubblico non è dovuta la cauzione di cui all'art. 13, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 6. Per la manomissione del suolo pubblico finalizzata all'allacciamento di nuove utenze alle reti di pubblici servizi è prescritta la polizza fideiussoria di cui all'art. 11.

9. Nel caso di più di cinque contestazioni a carico dello stesso soggetto nel corso dell'anno, non si potrà procedere all'apertura e/o posizionamento di cantieri in assenza di apposita cauzione e/o polizza fideiussoria il cui importo verrà determinato secondo le modalità previste nell'Allegato B.

10. L'apertura e/o il posizionamento di cantieri temporanei e mobili è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'Allegato B ed alla tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

11. Nell'esecuzione dei lavori di manomissione di suolo pubblico per l'apertura e/o posizionamento di cantieri temporanei o mobili nonché per allacci di nuove utenze devono essere rispettate le prescrizioni contenute negli Allegati A, B e C.

TITOLO VI – CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Articolo 19 - Convenzioni ed accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari o gestori di servizi pubblici ed il Comune di Apricena.

2. Tali atti devono essere finalizzati ad ottimizzare i costi ed a razionalizzare gli interventi sul suolo pubblico e per tale motivo possono assumere carattere di deroga al presente regolamento.

3. La stipula di convenzioni ed accordi deve comunque comprendere l'attività di cui al seguente articolo 20.

Articolo 20 - Censimento del sottosuolo

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito il catasto degli impianti sul suolo e nel sottosuolo.

2. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti sul suolo pubblico sono tenuti a presentare all'Ufficio competente ed all'Ufficio Servizi alla Città entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1999. Nei 6 mesi successivi, e pertanto un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1 gennaio 1999.

3. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:

a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;

b. l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;

c. la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;

d. ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;

e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta, ed i soggetti utilizzatori;

f. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm; il tutto secondo il formato che sarà indicato dall'Ufficio competente.

4. In nessun caso potranno essere stipulati convenzioni e accordi con gli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

5. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della autorizzazione e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dall'Ufficio Servizi alla Città.

6. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Apricena sono acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 21 - Delega per il ripristino definitivo per pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per lavori di scavo e ripristino può avanzare la proposta, nella domanda di autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa, delegandoli al Comune. In tal caso il Comune dichiarerà, nell'atto di autorizzazione, se la proposta di delega è stata accolta o meno, e in caso di accoglimento indicherà nello stesso atto l'importo e le modalità del versamento da effettuare.

2. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti cui al punto 1. dell'art. 5, potranno fare istanza di delega al Comune per l'esecuzione dei ripristini definitivi relativi alle manomissioni del suolo pubblico previste nel corso dell'anno. In tal caso la delega dovrà essere espressa nelle forme di cui all'art. 19 del presente regolamento, ed all'atto del ritiro di ciascuna autorizzazione, il concessionario dovrà versare una somma di danaro pari all'importo stabilito dall'Ufficio competente per l'esecuzione del singolo ripristino definitivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Viceversa, nel caso in cui non venga inoltrata l'istanza di delega, i soggetti di cui alla lettera a del comma 1 dell'art. 5 eseguiranno i ripristini secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. L'importo da versare al Comune quale corrispettivo per l'esecuzione in delega dei ripristini definitivi, avverrà sulla base della superficie di ripristino indicati nell'Allegato C e dei prezzi unitari indicati nell'Allegato B al presente regolamento.

Articolo 22 - Deroghe alle prescrizioni tecniche

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabilite dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte dell'Ufficio competente, alle seguenti condizioni:

a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;

b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

TITOLO VII – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 23 - Vigilanza e verifica finale

1. L'Ufficio competente eserciterà, in accordo con il Comando di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato A, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. Nell'esecuzione dei lavori il soggetto responsabile può essere sottoposto alla sorveglianza del tecnico all'uopo incaricato dall'Ufficio competente.

2. Ad eccezione di quanto stabilito all'art. 18, il soggetto responsabile o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Apricena l'ultimazione dei lavori in uno con la copia della documentazione fotografica relativa all'area oggetto di intervento. Trascorsi trenta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione o dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, l'ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

3. La verifica finale è effettuata con apposito verbale redatto a cura dell'Ufficio competente, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.

4. Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

5. Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30 giorni successivi ai 30 giorni dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.

6. Nel caso in cui il concessionario deleghi l'Amministrazione per l'esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare ed è effettuata, con apposito verbale, entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, trascorsi i quali il ripristino si intende regolare, fermo restando quanto indicato al precedente comma 4.

Articolo 24 - Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

2. In caso di lavori effettuati senza la preventiva autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni, è ammessa sanatoria, secondo la procedura prevista per le autorizzazioni d'urgenza, solo se non in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle norme di cui ai commi precedenti, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 Euro (50,00 € per difformità dalle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo, 250,00 € per mancanza di autorizzazione in variante, 500,00 € per mancanza di autorizzazione), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 13 della Legge n. 3/2003.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Oneri e obbligazioni a carico del soggetto responsabile

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal Comando di Polizia Municipale, che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.

2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente per territorio.

3. Qualunque autorizzazione è da ritenersi rilasciata con salvezza di eventuali diritti di terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. E' inoltre obbligo del soggetto responsabile acquisire, prima dell'inizio dei lavori, tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste da leggi e/o regolamenti e provvedere al pagamento di canoni concessori, tasse, tributi, ecc. che leggi e/o regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

4. Il soggetto responsabile dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.

Articolo 26 - Penali per il ritardo

1. La durata dei lavori è quella indicata nell'atto autorizzativo. Fatte salve le cause non dipendenti dalla propria volontà ed i casi di particolare complessità dei lavori, essa non potrà essere superiore a centoventi giorni. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio competente, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 30 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:

a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;

b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.

2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. Per l'apertura e/o il posizionamento di cantieri temporanei o mobili la durata dell'autorizzazione è quella definita dall'atto che ha autorizzato i lavori, ovvero quella dell'occupazione di suolo pubblico, nel caso di interventi di edilizia libera.

Articolo 27 - Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione di cui all'art. 11 o della cauzione di cui all'art. 13 – pari o superiore a cinque (cinque), sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.

2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Articolo 28 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

Articolo 29 - Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati, marciapiedi, passi carrabili e cartellonistica

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento di un titolo edilizio, previo parere ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà sul suolo pubblico, dovrà presentare all'Ufficio competente istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b del presente regolamento.

2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.

3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:

a. griglie di aerazione;

b. manufatti di aeroilluminazione;

c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;

d. strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.

4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.

5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

6. Nel caso di rifacimento integrale del marciapiede sottoposto a manomissione, con riferimento allo sviluppo lineare del fronte dell'edificio contiguo interessato, non è dovuta la cauzione di cui all'art. 13.

7. L'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili o cartellonistica è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Articolo 30 - Norme finali

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento, ad eccezione dei diritti di segreteria, saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in corso, l'Ufficio competente è tenuto a presentare una relazione finale di rendicontazione di quanto derivante dall'applicazione del presente regolamento.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b. gli altri regolamenti in quanto applicabili.
4. Gli importi di cui all'allegato B sono aggiornati dalla Giunta Comunale.
5. Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati A e C sono aggiornate, ove ve ne sia la necessità, dalla Giunta Comunale.
- 6. L'entrata in vigore dello stesso è fissato al quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha validità sulle richieste di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico inoltrate successivamente a tale data.**

ALLEGATO A – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

NORME TECNICHE DI CARATTERE GENERALE PER LA CONDOTTA DEI LAVORI

Le aree oggetto di manomissione e/o danneggiate dovranno essere ripristinate nel rispetto delle tipologie esistenti, secondo i consueti canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

In particolare nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, segnaletica verticale ed orizzontale, etc.) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini del presente allegato.
2. Qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti di sottoservizi di proprietà di altri soggetti, il direttore dei lavori o, in alternativa, il soggetto titolare dell'autorizzazione, sospende i lavori e ne dà immediata comunicazione al gestore degli impianti messi in luce ed all'Ufficio competente.
3. Analogamente si procederà nel caso vengano rinvenuti reperti archeologici, segnalando l'avvenimento anche alla competente Soprintendenza.
4. Successivamente il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in sua vece, il direttore dei lavori, in contraddittorio con il gestore degli impianti messi in luce e con un rappresentante del Comune di Apricena, compila un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere per limitare l'interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà allegare una completa documentazione fotografica dell'accaduto. Copia del verbale e degli allegati dovrà essere consegnato all'Ufficio competente.

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

Il richiedente autorizzato dovrà eseguire i lavori concessi sul suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti. In particolare:

1. Prima dell'inizio delle operazioni di scavo o dell'inizio dei lavori nei cantieri che necessitano di occupare il suolo pubblico, è onere a carico del soggetto responsabile la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo codice della strada nonché del D.L. 794/96 e s.m.i..
2. Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore dell'intervento dovrà procedere alla verifica dei sottoservizi, già esistenti nel tratto di sede stradale interessato, prendendo gli opportuni contatti con le strutture tecniche dei vari soggetti Gestori interessati.
3. Nel caso di lavori di scavo e ripristino provvisorio che hanno durata inferiore alle 48 ore, la recinzione di cantiere e la segnaletica possono essere realizzate rispettivamente mediante transenne ed elementi luminosi a fiamma o nastro bianco/rosso ovvero cartelli di segnaletica stradale. Per durate superiori è necessario delimitare l'area con rete metallica opportunamente zavorrata e sistemi di segnalazione luminosa del tipo elettrico e catarifrangente. Gli stessi dovranno essere rimossi a cura del soggetto responsabile entro il termine stabilito nell'autorizzazione.
4. E' fatto obbligo consentire sempre e comunque l'accesso dei residenti alle rispettive proprietà nell'area interessata dai lavori.
5. Per lavori di scavo e ripristino provvisorio o per lavori che necessitano di occupare il suolo pubblico con durata superiore alle 48 ore è fatto obbligo al soggetto responsabile di esporre un cartello di cantiere, fatto salvo il caso in cui è dimostrata la impossibilità tecnica di apporlo. Nel cartello di cantiere devono essere indicati:
 - la tipologia dei lavori autorizzati;
 - il soggetto responsabile;
 - la/e ditta/e esecutrice/i dei lavori;
 - gli estremi dell'atto autorizzativo;
 - la durata dei lavori;
 - la data di inizio dei lavori;
 - il direttore dei lavori e/o il responsabile di cantiere;
 - il recapito telefonico per eventuali segnalazioni;
 - **l'ufficio competente interessato.**
6. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo il traffico veicolare, il passo dei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i lavori comportino l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o cose e per consentire il transito.
7. Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta sulle strade interessate da lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere, anche telefonicamente, al Comando di polizia Municipale, la verifica di regolarità dell'installazione della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto per i lavori decorrerà a partire dalle 48 ore successive.
8. L'amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzione dei lavori.

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLO SCAVO

Nelle operazioni di scavo dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:

1. Per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto o lastricati in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. E' fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale; per gli interventi d'urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con martello pneumatico e sega.
2. Gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", salvo prescrizioni particolari riferite ad ogni singola autorizzazione per le quali l'ufficio competente valuterà l'obbligo di particolari tecnologie NoDig (spingitubo, microtunnelling, talpa,).
3. Gli scavi per la posa di sottoservizi devono essere eseguiti parallelamente o perpendicolarmente all'asse della strada.
4. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.
5. Per le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in lastricato di pietra, in acciottolato, in cubetti, ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile recuperare gli stessi elementi per il ripristino finale;
6. Il materiale asportato dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro e non potrà in ogni caso essere utilizzato per il reinterro.
7. **Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, l'Ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori, potrà richiedere al soggetto responsabile di effettuare il rilievo fotografico dell'area interessata.**
8. **Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basole, cordonati, lastre di pietra regolari, l'Ufficio competente potrà richiedere di procedere alla numerazione dei singoli elementi ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione.**
9. **Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, l'Ufficio competente potrà richiedere, nel caso sia necessario recuperare la pavimentazione, la preventiva asportazione del suddetto strato con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.**
10. L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scarico e riposizionamento. Gli elementi di dimensioni rilevanti (basole, cordonati, lastre ecc.) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori, martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. E' espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche.
11. Tutti gli scavi, anche se effettuati lungo la stessa via, dovranno essere eseguiti, di norma, a tratti di lunghezza massima di 100 metri; l'apertura di nuovi tratti in prosecuzione, dovrà avvenire solamente quando saranno stati interrati e sistemati i precedenti.
12. Gli scavi per l'attraversamento di strade di grande scorrimento saranno eseguiti, in accordo con le competenti Autorità Comunali e con le seguenti metodologie preferenziali:
 - a) interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata;
 - b) interessando tutta la carreggiata e deviando il traffico su strade adiacenti;

- c) interessando tutta la carreggiata, ma assicurando, ove possibile, la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o passerelle.
13. Per i lavori da eseguire su Strade Statali e Provinciali attraversanti l'abitato si farà riferimento alle norme di scavo e/o alle specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti.

NORME PER LA POSA DI RETI E CONDOTTE DI PUBBLICO SERVIZIO

Nel posizionamento delle reti e delle condotte di pubblico servizio dovranno essere rispettate le norme tecniche vigenti per ciascuna tipologia di sottoservizio, nonché le prescrizioni del presente regolamento. In particolare:

1. Le condutture e gli allacciamenti per fognature, tombinature, acquedotto, metanodotto, linea telefonica e linea elettrica dovranno essere posate generalmente a profondità non inferiore a cm. 110 misurati al piano viabile, all'estradosso della conduttura o del rivestimento; in caso di posa su marciapiede la profondità di posa sopra indicate dovranno essere misurate comunque al piano viabile; alla profondità di circa cm. 50, salvo diverse prescrizioni, dovrà essere posata una rete plastificata o nastro a segnalazione del cavo, di colore **bianco e rosso**. **L'Ufficio competente potrà concedere deroga qualora vi siano impossibilità tecniche a realizzare quanto sopra detto.**
2. Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando i limite di interrimento prescritti al comma precedente.
3. Le linee elettriche, telefoniche e simili all'interno dell'ambito urbano e nelle zone agricole con alta presenza di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari deroghe per comprovate esigenze tecniche.
4. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza.
6. Le opere sopraelevate longitudinali devono essere realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata al piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purchè nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata ed alla massima distanza del margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti il centro abitato e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
8. La posa di armadi, cassette, pali ecc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verranno autorizzate solo se le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei portatori di handicap.

9. Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada che dovranno essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto delle regole degli scarichi in fognatura.
10. I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore il nominativo dell'Ente gestore e la tipologia del servizio interrato.
11. Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere,) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato.
12. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti.

LAVORI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE E/O ARBUSTIVE

Negli interventi contemplati nel presente disciplinare, fin dalle fasi preliminari di progettazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco ed il loro spazio minimo vitale. Nello specifico:

1. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a ml. 2,00 per le piante di prima e seconda grandezza e ml. 1,00 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; si potrà derogare a questa disposizione per la realizzazione di impianti elettrici, e per i casi di comprovata e documentata necessità.

Nella tabella che segue sono indicate le classi di grandezza delle piante.

Classificazione delle grandezze

Classe di grandezza Altezza delle piante a maturità

Prima grandezza > 16 metri
Seconda grandezza 10-16 metri
Terza grandezza < 10 metri.

2. Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopraccitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.
3. Con l'obiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio lo scavo a mano nei confronti delle radici portanti, l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).
4. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:
 - raggio di almeno ml. 1,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza;
 - raggio di almeno ml. 0,75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.

5. I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai reinterri, e da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale da evitare avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso.
6. Comunque è fatto obbligo dare comunicazione scritta al competente Servizio Verde Pubblico del Comune ogni qualvolta si operi in prossimità delle alberature stradali e/o si interessino aree verdi, ovvero qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su essenze arboree o arbustive.

RIPRISTINI

Il ripristino della pavimentazione dovrà avvenire in due fasi successive: la prima (ripristino provvisorio), subito dopo la posa dei manufatti, la seconda (ripristino finale) dopo l'asestamento del ripristino provvisorio. In particolare:

Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. **Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, ad eccezione di quanto previsto per gli allacci di utenze, dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori in due fasi successive:**

1^a fase

- il letto di posa delle condotte, il rinfiacco ed il successivo ricoprimento dovrà essere eseguito con sabbia fine lavata per cm 20 con posa di nastro segnalatore;
- il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente compattato e livellato per strati non superiori a cm. 30;
- si procederà alla realizzazione dello strato di base in "misto bitumato", composto da una miscela granulometrica di frantumato impastata con bitume, dello spessore non inferiore a cm. 20;
- successivamente si effettuerà la realizzazione dello strato di collegamento, "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm. 10, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad asestare naturalmente per almeno due mesi;

Qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo.

Solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il misto bitumato ed il binder, si potrà impiegare il calcestruzzo cementizio, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente, con le seguenti modalità:

per lo strato di base,

- A) realizzazione dello strato con misto cementato dosato a q.li 0,50 di cemento 325 per mc., dello spesso non inferiore a cm. 20;

per il ripristino provvisorio,

- B) stesura di massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a q.li 200 di cemento 325 per mc..

Entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementiti dovranno essere sostituiti con lo strato di misto bitumato ed il binder, sopra menzionati.

2a fase

Ad assestamento avvenuto e comunque entro tre mesi dal ripristino provvisorio dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm.

3. In particolare:

- dovrà effettuarsi la fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
 - si procederà quindi alla realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3;
 - successivamente si effettuerà la giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.
 - infine si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.
2. In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre quattro mesi dall'inizio dei lavori.
 3. Il manto d'usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno.
 4. Il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all'asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo.
 5. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 -18 tonnellate.
 6. La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder.
 7. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50.
 8. E' comunque vietato, per eseguire reinterri in aree pavimentate, l'impiego di terre argillose, organiche ed in generale di quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando cedimenti o spinte.
 9. Per lavori da eseguire su Strade Statali e Provinciali attraversanti l'abitato, si farà riferimento alle norme ed alle specifiche disposizioni impartite dai rispettivi Enti competenti.

Prescrizioni particolari per il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri (Allegato C):

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
- Nel caso di attraversamenti trasversali anche non estesi a tutta la larghezza della carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della sezione stradale per una lunghezza di metri 1 da entrambi le parti, oltre il limite di scavo (fig. 2, 3, 6);
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 3 (fig. 5).

Prescrizioni particolari per il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri (Allegato C):

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig.7);
 - Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 1 da entrambi le parti, oltre il limite di scavo per tutta la larghezza della corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);
 - Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 1 da entrambi le parti, oltre il limite di scavo (fig. 9);
 - Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 1 da entrambi le parti, oltre il limite di scavo sull'altra corsia (fig. 11, 13);
 - Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12).
 - Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).
- In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
 - Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente al ripristino provvisorio e fino a quello finale, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio competente.

Prescrizioni per gli allacci di utenze alle reti di pubblici servizi

- 1. Nel caso di allacci di utenze alle reti di pubblici servizi si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:**
 - a. Formazione del letto di posa con sabbia fine lavata, per uno spessore non inferiore a 15 cm e per tutta la lunghezza e larghezza dello scavo;**
 - b. Reinterro dello scavo con impiego di materiale arido proveniente dagli scavi, se non inquinato, fino a 20 cm al di sopra della generatrice superiore della condotta;**
 - c. Reinterro con materiale proveniente dagli scavi, se non inquinato, fino al pacchetto stradale;**
 - d. Rifacimento, secondo gli schemi di cui all'Allegato C, del pacchetto stradale mediante strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato dello spessore di 25 cm, strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm, strato di collegamento (binder) dello spessore di 4 cm e manto di usura dello spessore di 3 cm.**

Nel caso di carreggiate non depolverizzate

In caso di esecuzione di lavori su carreggiata non depolverizzata, il reinterro dovrà essere eseguito con misto granulometrico arido di cava o di fiume, senza l'uso di conglomerati bituminosi; gli strati superficiali dovranno essere ripristinati secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti.

Nel caso di banchine transitabili

In caso di esecuzione di lavori su banchina transitabile o comunque nelle immediate adiacenze della carreggiata, il rinterro dovrà essere eseguito in misto cementato, la cunetta per il convogliamento delle acque piovane, verrà ricostruita secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti.

Qualora la banchina di che trattasi sia realizzata in terra ed abbia una pendenza accentuata, l'Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione potrà, visto lo stato dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di riporto, venga realizzata in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 dello spessore 12 cm con rete elettrosaldata a maglie 15x15 Ø 5, lisciato per il convogliamento delle acque piovane.

Nel caso di banchine non transitabili

In caso d'interventi su tratti di banchina non transitabile o comunque non nelle adiacenze della carreggiata, il reinterro dovrà eseguirsi mediante l'impiego di tout-venant di cava di idonea pezzatura ed opportunamente costipato e uno strato di terra superficiale.

Nel caso di marciapiedi

1. In caso di interventi su marciapiede, lo scavo dovrà eseguirsi con l'impiego di mezzi d'opera che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolito. Il ripristino dello scavo dovrà eseguirsi con tout-venant di cava di idonea pezzatura, con soprastante massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e piano di calpestio da realizzarsi, comunque, rispettando la tipologia ed i materiali preesistenti.
2. Qualora lo scavo longitudinale interessi marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 ml. (esclusa la cordonata) si dovrà procedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, compresa la rimessa in quota delle cordonate.
3. Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml. la larghezza minima di ripristino non può essere inferiore a 1,00 ml.; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle dimensioni dei mattoni che compongono il marciapiede.
4. Qualora lo scavo non dovesse avere andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso planimetricamente lo scavo; anche in questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a 1,00 ml..
5. **Nel caso di rifacimento integrale del marciapiede è fatto obbligo di realizzare gli scivoli e gli accessi per disabili, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Edilizia.**
6. Nei casi di attraversamento trasversale il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno pari a ml. 1,00 e comunque tale da garantire il raccordo con l'esistente a regola d'arte.
7. I giunti fra le piastrelle devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso il lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle piastrelle in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.

Nel caso di basolati, acciottolati e selciati

1. Per quanto riguarda i basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione, dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine tipo Badesi; i basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria.
2. Per quanto riguarda gli acciottolati ed i selciati, il reinterro dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cementato dosato a kg/mc 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa

sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato a 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25; il riempimento degli interstizi avverrà con una miscela di saturazione composta da sabbia fine tipo Badesi e cemento tipo 325 dosato a Kg./mc. 350. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, nel rispetto integrale dell'originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico.

3. I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.
4. **Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, l'ufficio competente potrà richiedere, nel caso sia necessario recuperare la pavimentazione, la preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.**
5. Il ripristino della pavimentazione in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata nel seguente modo:
 - ricopertura al disopra della canalizzazione posata con sabbia per cm 20 con posa di nastro segnalatore;
 - riempimento dell'intero scavo in misto cementato;
 - formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm
 - posa della pavimentazione
 - rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale.

Allegato B – Tabella dei costi

A – Diritti di segreteria

Per singola autorizzazione o per singolo intervento (ad eccezione degli allacci di nuove utenze)

€ 50,00/cad.

B – Depositi cauzionali e riferimenti di calcolo per fideiussioni

Intervento su strada bitumata	65,00 €/mq
Intervento su marciapiede	75,00 €/mq
Intervento su lastricati	200,00 €/mq
Intervento su acciottolati e selciati	200,00 €/mq
Intervento su cunetta pavimentata in calcestruzzo	60,00 €/mq
Intervento su cunetta in terra	30,00 €/mq
Intervento su cunetta in terra da ripristinare in calcestruzzo	60,00 €/mq
Rimozione e riposizionamento segnaletica stradale verticale, cartelli	150,00 €/cad.
Rimozione e riposizionamento barriere stradali, ringhiere metalliche, recinzioni	50,00 €/ml
Rimozione e riposizionamento paletti dissuasori di ogni specie	50,00 €/cad.

Per tutte le altre tipologie ovvero in caso di attività lavorative da compensare in economia sulla base di apposite liste, si fa riferimento ai prezzi contenuti nel prezzario regionale OO.PP., incrementati del 40% per I.V.A., spese generali, spese d'appalto, imprevisti.

Spese di accantieramento per ogni intervento sostitutivo da porre in essere **200,00 €/cad.**

C – Importi unitari per ripristini eseguiti dal Comune su delega del concessionario


Interventi entro una superficie di 10 mq **75,00 €/mq**

Interventi qualunque superficie oltre i primi 10 mq **14,00 €/mq**

Allegato C – Schemi di riferimento

**MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE STRADALE**

STRADE CON CARREGGIATA SINO A 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino



figura 1 scavo longitudinale alla carreggiata




figura 2 scavo trasversale alla carreggiata




figura 3 scavo trasversale alla carreggiata




figura 4 doppio scavo trasversale alla carreggiata




figura 5 scavi multipli





figura 6 scavi multipli

**MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE STRADALE**

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino




figura 7

scavo longitudinale alla carreggiata




figura 8

scavo trasversale alla carreggiata




figura 9

scavo trasversale alla carreggiata




figura 10

doppio scavo trasversale alla carreggiata

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.




figura 11 scavo longitudinale e trasversale




figura 12 scavi multipli




figura 13 scavi multipli




figura 14 scavo al centro della strada